

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E L'INDENNIZZO DEI DANNI ALLE COLTIVAZIONI AGRICOLE. (REV. 2 - 2021)

Premessa

L'agricoltore, che lamenta danni da fauna selvatica alle colture agricole, può inoltrare la segnalazione e la relativa richiesta di intervento al Comando di Polizia Provinciale, la quale provvede ad attivare il Referente di zona ATC, che interviene a supporto del mondo agricolo organizzando dapprima la prevenzione e, se necessario, il piano di controllo delle specie opportuniste.

La prevenzione perché sia efficace, richiede l'impiego di dissuasori, detonatori, e barriere di protezione in quantità proporzionali alla superficie da proteggere; nel caso di grandi superfici si rende necessario anche il contributo fattivo dell'agricoltore, in quanto le risorse dell'ATC non sono sempre sufficienti.

Testo

- 1) ATC RA2 riconosce un contributo per danni da fauna selvatica solo alle società agricole e agli agricoltori, che abbiano effettuato una congrua prevenzione, impiegando un numero di dissuasori e barriere di protezione adeguato alla superficie e al numero di piante da proteggere e che gli stessi siano risultati, al controllo a campione dei ns referenti, attivi e funzionanti per tutto il periodo della prevenzione.
- 2) per tutte le aree di produzioni cerealicole che, pur avendo avuto danni dalla semina fino al raccolto, ma in cui si sia svolta l'attività venatoria, ATC RA2 non prevede nessun tipo di rimborso
- 3) per danni alla semina superiori al 50% dell'ipotetico raccolto, il contributo verrà erogato considerando il costo del seme e della semina
- 4) a carico dell'Agricoltore Viene istituita una Franchigia di € 100,00, per ogni perizia eseguita dal Tecnico abilitato, relativa ai danni provocati dalle specie corvidi e da selvaggina migratoria (cacciabile) inseriti nel calendario venatorio.
- 5) La Franchigia non viene applicata sugli indennizzi dei danni causati dalle specie stanziali cacciabili: Lepre, Fagiano.
- 6) Qualora l'ammontare del danno periziato non superi il valore della Franchigia, il costo della perizia verrà messo a debito dell'Agricoltore e recuperato sulle eventuali perizie di danni futuri.

7) E' facoltà dell'Agricoltore che abbia fatto richiesta di indennizzo danni di recedere, dandone disdetta anche tramite semplice telefonata, senza alcun onere, purché non sia ancora stata effettuata la perizia

8) Nell' eventualità che, l'ammontare complessivo degli indennizzi dei danni dovesse superare la somma stanziata a Bilancio Preventivo, gli stessi saranno adeguati in percentuale agli importi stanziati.

9) Qualora venga impiegato il repellente come sistema di prevenzione, (risultato molto efficace per colombo e piccione), il Consiglio ATC RA2, ha deliberato di riconoscere un rimborso del 50% /100% (su una superficie massima di 5 Ha) sull'acquisto del repellente all'Agricoltore che ne fa uso.

10) Nella prevenzione danni da lepre sulle colture arboree con l'impiego di barriere di protezione tipo shelter verrà riconosciuto, da ATC RA2, un contributo pari al 30 % dello intero impianto fino ad un massimo di 500 pezzi.

Il presente Regolamento è composto di n.2 pagine: una premessa e 10 punti di testo.

Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 17/12/2019.

I punti di testo 9 e 10 aggiunti successivamente, sono stati deliberati nella seduta del 29/06/2021.

Ravenna, 29/06/2021.

Il Presidente ATC RA2 Ravennate

Maurizio Barbont

